

Accordo Svizzera-UE: via libera del Parlamento confederale

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

A partire dal 1° gennaio 2017, gli intermediari finanziari svizzeri sono tenuti a trasmettere report semestrali all'Autorità fiscale nazionale. I report saranno a loro volta inviati alle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri della UE. Lo prevede il protocollo fra la Confederazione elvetica e l'Europa, che il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati, i due rami del Parlamento svizzero, hanno ratificato in sede plenaria. Il Protocollo modifica l'Accordo con l'Unione europea sulla fiscalità del risparmio del 2005. L'intesa è stata sottoscritta a Bruxelles il 27 maggio 2015.

Il Protocollo sullo **scambio automatico di informazioni** finanziarie tra Svizzera e UE è stato sottoscritto il 27 maggio 2015. Esso dà avvio a una nuova era di **trasparenza fiscale** e di **cooperazione**, pone fine al **segreto bancario** e infligge un duro colpo a quanti pongono in essere comportamenti elusivi e pratiche fiscali aggressive.

Il Protocollo si applica a tutti i 28 Stati membri dell'UE e ripropone integralmente lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni dell'OCSE. Molti Paesi, tra cui tutte le più importanti piazze finanziarie, si sono dichiarati favorevoli all'introduzione dello standard globale.

L'accordo tra Svizzera ed UE entra in **vigore il 1° gennaio 2017**, il primo scambio di informazioni nel 2018.

I negoziati della Svizzera con l'UE si sono svolti in osservanza del mandato di negoziazione adottato dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014 e si sono conclusi il 27 maggio 2015 con la firma del Protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio del 2005. Il Protocollo rielabora quasi interamente il citato Accordo sulla fiscalità del risparmio, "trasformandolo" in un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE.

Gli accordi tra l'UE e gli Stati extra-UE sono di assoluto rilievo ai fini del **contrasto all'evasione e alla frode fiscale internazionale**. È in quest'ottica che si sono sviluppati anche i rapporti con **Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino**, nei confronti dei quali sono stati sottoscritti accordi analoghi a quello stipulato con la Svizzera.

Lo scambio di informazioni previsto dal Protocollo UE-Svizzera

Il Protocollo sottoscritto dalla Svizzera con l'UE consta principalmente di **tre elementi**:

- 1) il **reciproco scambio automatico di informazioni** secondo lo standard globale dell'OCSE. Quest'ultimo è stato "ripreso" senza sostanziali deroghe dall'Accordo con l'UE;
- 2) lo **scambio di informazioni su richiesta** secondo lo standard dell'OCSE vigente, conformemente all'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni;
- 3) una disposizione concernente l'**esenzione dall'imposta alla fonte** dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Tale disposizione è stata "mutuata" senza modifiche dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio del 2005 e opera nell'interesse della piazza economica svizzera.

Il Protocollo in commento si inserisce nel sistema delle direttive e dei regolamenti di

cooperazione amministrativa e di mutua assistenza tra gli Stati dell'UE, il quale include la direttiva n. 77/779 del 19 dicembre 1977 (poi abrogata dalla direttiva n. 2011/16/UE del 15 febbraio 2011) in materia di imposte sul reddito e il regolamento n. 218/92/CE in materia di IVA; tra i provvedimenti in materia di scambio di informazioni fiscali nell'UE si ricordano anche il regolamento n. 2073/2004 e la direttiva n. 2004/106 in tema di accise e il regolamento UE n. 904/2010 in materia di IVA.

L'introduzione dello **standard globale** con l'UE è parte integrante della strategia del Consiglio federale svizzero, che mira alla creazione di una piazza finanziaria competitiva, stabile, integra e dotata di condizioni-quadro accettate a livello internazionale. Inoltre, l'intesa consente di avviare i colloqui in merito alla salvaguardia e al miglioramento dell'accesso al mercato, nonché alla regolarizzazione del passato.

È prevista altresì una procedura semplificata per l'effettuazione di future eventuali "rielaborazioni" dello standard globale di scambio delle informazioni, a condizione che tali "modifiche" siano già state introdotte nel diritto interno.

Scambio automatico di informazioni

L'intesa consente l'applicazione di uno **standard uniforme** sullo scambio automatico di informazioni, nei confronti di tutte le giurisdizioni partner. In aggiunta, è stato possibile convenire, in merito alla protezione dei dati, su una regolamentazione in conformità non solo con lo standard globale ma anche con le disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti in Svizzera e nell'UE.

Scambio di informazioni su richiesta

Anche per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta è stato convenuto di adottare lo standard in vigore a livello internazionale. Le informazioni trasmesse automaticamente potrebbero fungere da base per **ulteriori richieste di chiarimenti** da parte delle autorità fiscali degli Stati coinvolti.

In questo senso, lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di informazioni su richiesta devono essere intesi come **strumenti complementari**.

Quali informazioni?

Il Protocollo definisce le informazioni che devono essere scambiate automaticamente; esse possono essere distinte in tre categorie:

- le **informazioni concernenti l'identificazione**.

Servono per l'identificazione del titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo da parte della giurisdizione che riceve le informazioni. Per quanto concerne le persone fisiche le informazioni includono il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF), la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di "entità", le informazioni includono il nominativo, l'indirizzo e il NIF

- le **informazioni concernenti il conto**.

Servono ad identificare il conto e l'istituzione finanziaria presso la quale il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nominativo e l'eventuale numero di identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

- le **informazioni finanziarie**.

Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto. Si distingue tra **conto di custodia**, di **deposito** e **altri conti** non ulteriormente specificati secondo lo standard di comunicazione delle informazioni. Sono oggetto di comunicazione gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti, i redditi da determinati prodotti assicurativi, i ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell'anno, in luogo del saldo ne viene comunicata la chiusura.

L'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della giurisdizione che fornisce le informazioni.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, poche sono le novità introdotte, poiché la Svizzera ha già concluso con la maggior parte degli Stati membri dell'UE una convenzione per evitare la doppia imposizione, con una disposizione, appunto, sullo scambio di informazioni su richiesta.

Leggi anche [Firmato l'accordo Svizzera-UE: cade il segreto bancario](#)